

TRIBUNALE DI LIVORNO

G.D. Procedure di composizione della crisi

istanza per la procedura di sovraindebitamento CON RICHIESTA

CAUTTELARE per

Maria Patrizia Lenzi (LNZMPT53H64E202G), nata a Grosseto il 24\6\1953 residente in Campiglia Marittima – Fraz. Venturina Terme Via dell'Unità n. 23, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Vannetti (VNN RRT 69L27 E202S) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grosseto, via Donizzetti n. 12 giusta delega in calce al presente atto; per le comunicazioni fax 0564\427532, Pec **robertovannetti@pec.ordineavvocatigrosseto.com**

SI PREMETTE

A) che il Debitore è ammesso alla presente procedura ai sensi dell'articolo 67 del Codice della Crisi di Impresa in quanto non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 121 e ss. CCI (non essendo un imprenditore e non avendo partita IVA) e in quanto a causa del decesso del xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (già colpito da xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nel 2018 e deceduto nel 2020) si è ritrovata nell'impossibilità di sostenere le spese che prima della malattia i due coniugi (entrambi medici con buon reddito mensile) avevano la possibilità di sostenere senza difficoltà; la crisi economica si è manifestata con uno squilibrio tra le obbligazioni assunte, prima della malattia del xxxxxxxx, e il patrimonio disponibile dopo quest'ultima, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

B) che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 69 del CCI in quanto il debitore non ha beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte, e non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della Legge 3/2012 e in quanto ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come infra allegata e validata dal gestore dott. Bettaccini); si precisa che in data 2021 il debitore aveva già presentato un piano del consumatore, ma lo stesso era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Livorno in quanto il credito ipotecario veniva saldato ai sensi dell'art.7 L. 3\2012 (ora art.67 comma 4 CCI) ma senza che venisse offerta una somma adeguata (secondo i criteri dettati sul punto dalle linee – guida

emanate dal Tribunale di Livorno); nella presente procedura invece la proposta a favore del creditore ipotecario soddisfa questo requisito;

C) che il debitore ha fatto istanza presso l'OCC di competenza (ovvero la CCIAA della Maremma e del Tirreno) per la nomina del gestore della crisi, individuato nel dott. Alessandro Bettaccini;

D) che sono stati predisposti, unitamente al Gestore della Crisi, **il piano del consumatore** con la relazione particolareggiata di cui all'art. 68 comma 2 CCI e i documenti richiesti dall'articolo 67 CCI ;

E) che per meglio rappresentare l'allegata proposta si riepilogano in sintesi i debiti pendenti e i beni e/o crediti del debitore (comunque meglio precisati negli allegati) con la percentuale di proposta soddisfazione ed il relativo pagamento:

Debito		pagamento %	valore
CLASSE 1 (ipotecario)			
Buonconsiglio (mutuo BCCC)	347.393,16	59,59	207.000
CLASSE 2 (privilegio mobiliare)			
Com.di S.Vincenzo IMU 2020	1.281,29	100	1.281,29
INPS	6.468,37	100	6.468,37
Ag. Entrate IRPEF	2.152,86	100	2.152,86
Totale parziale			9.921,52
CLASSE 3 (chirografari)			
Compass	31.150,43	8,49	2.643,39
Agenzia Riscossione	638,19	8,49	54,16
Findomestic	84.136,23	8,49	7.139,71
Buonconsiglio 4	183,23	8,49	15,55
Buonconsiglio 4 (rapp.2143)	13.279,59	8,49	1.126,89
AGOS	3.369,66	8,49	285,95
MPS 741866624\51	37.802,38	8,49	3.207,87
MPS (Alicudi per c/c)	3.557,63	8,49	301,89
MPS (Alicudi per fido)	152,35	8,49	12,93
CRV 10001917	10.242,93	8,49	869,20
INPS	872,62	8,49	74,05
Comune S. Vincenzo (cds)	1.300,03	8,49	110,32
CLASSE 4 (debiti ex xxxxxxxxxx- pagamento intra vires)			
Agenzia Entrate	32,03	2,66	0,85
Agenzia E-Riscossione	16,92	2,66	0,45
Regione Toscana	336,08	2,66	8,93
CRV c/c10001917	3.414,31	2,66	90,69
Intrum Italy (MPS)	1.185,88	2,66	31,50

Buonconsiglio 4 (rapp.2143)	4.426,53	2,66	117,58
CLASSE 5 (parte insoddisfatta ipotecario)			
Buonconsiglio (BCCC)(chirografo)140.393,16		8,49	11.913,62
TOTALE generale	693.785,87		244.908,05

Oltre alle spese vive di procedura ed al compenso che il Tribunale liquiderà all'OCC che verranno soddisfatti al 100%

F) che la nascita della situazione debitoria e la proposta per farvi fronte possono essere così riassunte: lo squilibrio è stato generato a seguito della grave malattia che ha colpito il xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) il **24\8\2018** ; tale malattia ha comportato il ricovero del xxxxxxxxxx presso la casa di cura “Residenza Margherita” in Montemurlo (PO) con necessità di assistenza continua (anche medica ed infermieristica).

Ciò ha comportato la necessità di distrarre l'intera pensione del xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) per le relative spese, che talvolta la Lenzi doveva anche integrare con il proprio patrimonio, dato che il costo della reta mensile era di circa € 3.000, al quale dovevano aggiungersi alcuni medicinali, nonché le spese di viaggio che la Lenzi sosteneva per motivi affettivi e di incarico, essendo stata nominata amministratore di sostegno del marito con provvedimento del Tribunale di Prato del 5\12\2019.

La gravità delle condizioni di salute del xxxxxxxx erano evidenti, tanto che lo stesso cesserà di vivere nel corso della procedura in data **31\3\2020**.

Di conseguenza, le spese che la coppia (senza figli) poteva permettersi prima del ricovero sono divenute insostenibili successivamente, con conseguente sovraindebitamento che grava sulla Lenzi.

Quale ulteriore conseguenza, ne ha risentito anche il mutuo per l'acquisto dell'abitazione privata (sita in via della Magnolia n. 9, San Vincenzo) che a quel punto la sola Lenzi ha dovuto sostenere in toto ed è riuscita a **pagare con regolarità fino agli inizi del 2019**.

In considerazione delle condizioni economiche della Lenzi, la stessa esercitava la professione medica con un reddito imponibile di circa € 45.000 annui (v. mod. UNICO depositati) ed ha locato l'abitazione ipotecata per € 9.000 annui, rendita quest'ultima che viene messa interamente a disposizione della procedura; dal mese di luglio 2020 la stessa gode anche della reversibilità del xxxxxxxx per circa € 1.800 mensili.

La ricorrente deve sostenere quali costi mensili quello della locazione dell'appartamento dove vive (per € 625 mensili), quelle per utenze e autovettura (€ 350) per le polizze pensionistiche integrative (€ 400) e le spese di vitto quotidiano per **complessivi € 1.600 mensili circa**.

Dal giorno 1\7\2021 vi è stato il collocamento a riposo (senza TFR), con una pensione lorda di circa € 4.000 mensili.

Quindi la Lenzi, **quale attivo**, ha la pensione di reversibilità del marito (circa € 1.700\1.800 mensili); l'affitto della casa di via delle Magnolie (750) e la pensione netta (tolte le imposte) per € 2.600; totale circa **€ 5.050 mensili**.

Il passivo, dopo il decesso del marito e la successiva accettazione con beneficio di inventario, è gravato anche dalla quota parte di 1\3 relativa ai debiti in capo al defunto Xxxxxxx per complessivi €. 11.239,76; avendo ricevuto quale unico credito dalla successione la quota di 1\6 dell'immobile di cui supra al n. 3 (stimato dal notaio Brigida in complessivi € 1.500 nel verbale di inventario del 6\3\2021) se ne deduce che l'attivo ereditato è pari ad € 250.

I debiti complessivi quindi verranno suddivisi in sei classi ex art.7 comma 1 L. 3\2012 ed esattamente:

Classe 1: il debito di BCC (ora ceduto a Buonconsiglio 4 srl) assistito da ipoteca;

Classe 2: i debiti assistiti da privilegio mobiliare, che verranno soddisfatti con il presumibile ricavato dalla liquidazione dei due autoveicoli ad oggi in proprietà della Lenzi

Classe 3 : i debiti chirografari;

Classe 4: i debiti "ex Xxxxxxx" che verranno pagati con ripartizione proporzionale dell'attivo ereditario intra vires stante l'accettazione con beneficio di inventario; la ripartizione è proporzionale in quanto nessuno degli stessi ha avanzato formale richiesta di pagamento ex art. 495 c.c.

Classe 5: la parte insoddisfatta del credito ipotecario, che viene degradata al chirografo e soddisfatta al 10% al pari degli altri chirografari;

Classe 6: la parte insoddisfatta dei crediti assistiti da privilegio mobiliare, che viene degradata a chirografo e soddisfatta con percentuale pari a quella degli altri chirografari;

Considerando il reddito annuo netto, si chiede quindi che il debito complessivo venga pagata con rate mensili per € **3.500** (pari ad € 42.000 annuali) per **mesi 46** (pari ad anni 8,84); al fine di rispettare il principio di cui alla sent. Cass. sez. I n. 17834\2019 e non

gravare la Lenzi da eccessive spese per i pagamenti ed evitare errori, si chiede di saldare con le prime rate il debito del creditore ipotecario BCC (classe 1) e successivamente proseguire con il saldo dei debiti minori in progressione ; dei pagamenti si renderà conto al Gestore mediante consegna di copia degli stessi.

Al fine di beneficiare ulteriormente il creditore ipotecario BCC, lo stesso verrà saldato anche con il ricavato della parte riscattabile delle polizza di accumulo pensionistico (essendo la Lenzi priva di TFR) erogate dall'ENPAM e da altre polizze costituite durante la vita lavorativa della Lenzi che vengono messe a disposizione della procedura; dalla data della domanda, probabilmente entro la fine del 2024/inizi 2025 la Lenzi potrà riscuotere **circa € 108.000**, somma questa che viene inserita nel piano;

La ricorrente possiede due immobili: il primo è rappresentato dal 50% di un magazzino, classe C\2 in Piombino, loc. Colmata; essendo erede del marito la quota di proprietà passa al 66,6%: come emerge dalle visure catastali, trattasi di un piccolo sgabuzzino di circa 4 metri quadrati a servizio della concessione di posto barca, (concessione intestata interamente al defunto xxxxxxxx proprietario tra l'altro del 50% di detto sgabuzzino).

La proprietà quindi di una porzione di circa 2,5 metri quadrati appare assolutamente ininfluente ai fini della procedura, anche perché legata ad una concessione di cui è titolare unicamente altro soggetto (defunto) che non viene trasferita jure hereditatis.

L'altro immobile è la ex casa coniugale, peraltro interamente di proprietà della Lenzi, sita in San Vincenzo, via della Magnolia, gravata da ipoteca.

La circostanza per la quale una possibile futura asta immobiliare possa garantire il pagamento integrale dei debiti oggi esistenti è assai difficile per il creditore con ipoteca di 1° grado (BCC- Buonconsiglio) e di fatto insussistente per gli altri creditori: infatti come da perizie depositate, il valore stimato di mercato è di circa € 300.000.

Considerando che il valore medio di realizzo alle aste immobiliari è tra $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{4}$ del valore di stima, la stessa BCC non riscuoterebbe tutto il suo credito, da cui comunque dovrebbe decurtare le spese della procedura.

Se anche l'immobile venisse venduto quindi, potremmo ipotizzare un ricavo netto tra € 150.000 ed € 175.000 (come è noto le aste di beni simili si concludono dopo anni e, quando l'immobile staggito viene venduto, si realizza circa $\frac{1}{3}$ del prezzo di stima che va poi decurtato delle spese di procedura).

Riteniamo quindi che attribuire al creditore ipotecario il **69,59 %** del proprio credito sia un risultato superiore a quanto ottenibile in caso di esecuzione forzata; **tale criterio del resto è rispettoso dei principi di calcolo delle linee guida del Tribunale di Livorno in materia, come attestato dal gestore dott. Bettaccini.**

Il principio vale a maggior ragione per gli altri creditori (chirografari) i quali in caso di esecuzione immobiliare non riceverebbero alcunchè ma anzi dovrebbero sostenere i costi del loro intervento nel procedimento esecutivo, per cui la percentuale di soddisfazione del 10% appare congrua.

Anche la Giurisprudenza ha evidenziato quanto sopra :”... *Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, co. 2, c.p.c., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato....*” **Cass. civ. Sez. I Ord., 28/10/2019, n. 27544**

G) che il dott. Bettaccini, quale Gestore della crisi, ha fatto ivi constare che:” *La ricorrente propone di mettere a disposizione un totale di Euro 269.254,82 derivanti dal suo reddito per Euro 3.500,00 mensili per n. 46 mesi (con un conguaglio di Euro 254,82). In tal modo viene pagato il creditore ipotecario nella misura del 69,59% (59,59% come ipotecario e 10% come degradato a chirografo): tale pagamento soddisfa il disposto di cui all'art. 67 comma 4 D.Lvo 19/2014 prevedendo un pagamento non inferiore al valore del bene su cui insiste l'ipoteca se valutato secondo i parametri previsti dal Tribunale di Livorno. I chirografari trovano soddisfazione nel 10% del loro credito compresi i chirografari degradati che avendo natura tributaria e contributiva esigono il rispetto del dettato dell'art. 182-ter L.F. I creditori intra vires derivanti dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario vengono soddisfatti nel limite dell'attivo ereditario di competenza della ricorrente ed in proporzione al loro credito senza il rispetto delle cause di prelazione in virtù dell'art. 495 Cod. Civ. L'accordo è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria fatte le considerazioni di cui sopra in merito al metodo di valutazione dell'immobile ipotecato. Le spese in prededuzione vengono soddisfatte al 100%”.*(pag.33 della relazione del Gestore).

Tanto premesso si

RICORRE

all'intestato Tribunale affinché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 67 e ss. CCI

VOGLIA

fissare udienza nonché, vagliata la relazione del gestore, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale omologare il piano presentato da Maria Patrizia Lenzi.

IN VIA CAUTELARE

Voglia disporre ex art. **70 comma 4 CCI** il divieto di azioni esecutive e cautelari in danno della Lenzi, poichè le stesse potrebbero pregiudicare l'integrità del patrimonio del debitore e di fatto la possibilità di utile esperimento della procedura concorsuale.

Infatti la Lenzi ha ricevuto un Decreto Ingiuntivo da parte del creditore Compass Banca s.p.a. che ha opposto di fronte all'intestato Tribunale.

Il Giudice designato, con procedimento del 10.11.2022 ha concesso la provvisoria esecuzione del D. ing. Opposto ed il creditore ha notificato atto di precetto che qui si allega in copia.

E' quindi evidente come lo stesso creditore stia per agire in via esecutiva, con quanto ne conseguirebbe sia in danno della Lenzi sia in danno degli altri creditori della massa.

Ex art. 14 Dpr 115\2002 si dichiara che il presente procedimento ha un contributo unificato di € 98.

Si deposita

1. Decreto ingiuntivo Compass Banca
2. Provvedimento tribunale di Livorno su provvisoria esecuzione
3. Atto di precetto Compass Banca
4. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
5. Consistenza e composizione del patrimonio
6. Dichiarazioni dei Redditi degli ultimi cinque anni
7. Pensione e altre entrate con indicazione di quanto occorre al mantenimento
8. Relazione particolareggiata dott. Bettaccini
9. Allegati alla relazione

Grosseto, 7 aprile 2023

Avv. Roberto Vannetti